Legge regionale 20 febbraio 2008 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.

TITOLO II

INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Capo I

Interventi della Regione e degli enti locali

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere

dall'1/1/2015.

Capo II

Interventi specifici

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 8

(ABROGATO)

(4)(5)

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 20, lettera a), L. R. 12/2009

2 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 20, lettera a), L. R. 12/2009

3 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 20, lettera b), L. R. 12/2009

4 Per il riconoscimento della rilevanza di soggetti, nonché per le modalità di valorizzazione e sostegno nelle more del riordino della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, si veda quanto disposto all'art. 6, commi da 22 a 27, della L.R. 23/2013.

5 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera bb), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.